

Infostudio

N. 8 del 28.02.2020

Corrispettivi telematici: ultimi chiarimenti

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.3/2020 in merito alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Gli allegati da consultare:


Corrispettivi telematici.....	2
<i>Regola generale e relative eccezioni.....</i>	<i>2</i>
<i>Il documento commerciale</i>	<i>3</i>
<i>Modalità di certificazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Le cessioni di carburanti</i>	<i>5</i>
<i>Corrispettivi non riscossi</i>	<i>5</i>
<i>Ventilazione dei corrispettivi</i>	<i>6</i>
<i>Sanzioni</i>	<i>6</i>

Corrispettivi telematici

Regola generale e relative eccezioni

L'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi prevede due scadenze:

- dal 1° luglio 2019 sono soggetti solo i contribuenti che nel corso del 2018 abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 l'obbligo è esteso a tutti i contribuenti di cui all'articolo 22 del D.P.R. n° 633/1972, ovvero gli esercenti commercio al minuto ed attività assimilate, e tutti quei soggetti che, al momento, non sono obbligati all'emissione della fattura, eccetto se non espressamente richiesta dal cliente, fermo restando l'esclusione dei soggetti che sono già esonerati dall'emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale (ex D.P.R. n° 696/1996).

Eccezioni	
Autoscuole	Fino al 30.06.2020
Decreto MEF 10 maggio 2019	<p>In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n°696/1996 e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del MEF 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;• alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;• alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale; <p> NOTA BENE – l'esonero riguarda quelle operazioni per cui già non era obbligatorio l'emissione dello scontrino.</p> <ul style="list-style-type: none">• alle operazioni collegate e connesse a quelle dell'articolo 2 del d.P.R. n. 696/1996 nonché quelle rispetto ad esse marginali, o che rivestono tale marginalità in riferimento ad operazioni necessariamente da fatturare ex articolo 21 del decreto IVA, sono ugualmente escluse dagli obblighi di memorizzazione ed invio telematico.

Il documento commerciale

Gli scontrini fiscali sono sostituiti dal documento commerciale.

Il decreto MEF del 7.12.2016 ha individuato i requisiti minimali che lo stesso deve contenere, tra cui l'indicazione:

- 1** dei servizi resi [e non delle prestazioni effettuate]
- 2** dell'ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato

precisando che affinché lo stesso sia valido anche ai fini fiscali deve contenere anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'acquirente.

La descrizione del servizio reso o del bene ceduto, **elemento obbligatorio sul documento commerciale**, può essere sintetica ma deve essere sufficiente a identificare il servizio o il bene.





Esempio

Nel caso di ristorazione è sufficiente riportare la descrizione "primo, secondo, dolce" o "pasto completo".

La memorizzazione elettronica e la conseguente emissione del documento commerciale è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o dell'ultimazione della prestazione nel caso in cui gli eventi si verifichino anteriormente al pagamento.

Modalità di certificazione

Nella Circolare è interessante la specifica delle modalità tra loro alternative di certificazione, nel caso di cessione di beni e nel caso di prestazione di servizi.



Le cessioni di carburanti

Decorrenza obbligo	Tipologia impianto
1° luglio 2018	impianti autostradali ad elevata automazione – ghost station.
1° gennaio 2020	gli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri . Vi sarà comunque un congruo termine per ottemperare; infatti, questa tipologia di impianto potrà effettuare la trasmissione dei corrispettivi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020, mentre solo a partire dal mese di aprile 2020 la trasmissione dovrà essere effettuata con i termini a regime, ovvero entro la fine del mese successivo, a meno che non si tratti di contribuente che effettua la liquidazione IVA trimestralmente.
1° luglio 2020	gli impianti che nell'anno 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri .
1° gennaio 2021	tutti gli impianti di distribuzione dovranno effettuare la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, indipendentemente dalla dimensione, dal grado di automazione e dai litri erogati nel 2018 .

Le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori vanno documentate con fattura se effettuate a favore di soggetti passivi d'imposta.

Invece, per quelle nei confronti di consumatori finali, qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione, l'obbligo di certificazione viene meno stante l'articolo 1 del DM del 10 maggio 2019 che esclude tali regole nei casi dell'articolo 2, comma 1, del DPR n. 696/1996.

Corrispettivi non riscossi

Nei casi di "corrispettivo non riscosso", rientrano i servizi sostitutivi di mensa erogati a fronte della presentazione di un c.d. "buono pasto" (o "ticket restaurant")

In presenza dei ticket restaurant i corrispettivi vengono trasmessi una prima volta all'atto dell'emissione del documento commerciale con l'indicazione di "corrispettivo non pagato", ma indistintamente dai corrispettivi incassati e dunque esigibili ai fini IVA, cui segue invio di fattura elettronica verso la società emittente.

Conseguentemente, i dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate risultano potenzialmente duplicati, poiché il corrispettivo non incassato non è distinguibile da quello incassato.

A seguito della modifica delle specifiche tecniche approvate con provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019, a decorrere dal 1° luglio 2020 i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi all’Agenzia delle Entrate riporteranno elementi informativi di maggior dettaglio.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2020, valuterà il fatto che eventuali disallineamenti tra i dati trasmessi e le liquidazioni periodiche eseguite possano essere dovuti alle fattispecie sopra elencate.

Ventilazione dei corrispettivi

L’avvento delle nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi non ha abrogato le disposizioni precedentemente in essere e, di conseguenza, la ventilazione dei corrispettivi è tutt’ora legittima, e occorre precisare che tale procedura è espressamente contemplata dalle specifiche tecniche relative al funzionamento dei registratori telematici.

È opportuno ricordare che nel documento commerciale rilasciato all’acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell’aliquota IVA relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore “VI”, “Ventilazione IVA”.

Sanzioni

Occorre rilevare come memorizzazione e trasmissione costituiscano un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi, risultando quindi sanzionabili tutti quei comportamenti che abbiano impedito il corretto, completo esercizio dello stesso nelle sue necessarie articolazioni.

Ne deriva, ad esempio, che il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile (pur nel diverso *quantum*) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato.

Va inoltre evidenziato che la sanzione, volendo colpire l’omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso.

Infatti, nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un’unica sanzione.